

**Regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti  
Solidi Urbani Interni Ed Assimilati D.Lvo 507/93 e 566/93  
Testo Riformulato Ed Integrato Con Le Innovazioni Normative**

**Articolo 1° - Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III° del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507, come modificato dalla legge n° 146 del 22/2/1994, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel territorio del Comune di Fabriano tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 507/1993.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consultivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità. Il costo di esercizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti.

Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art 67, comma 2 del Testo Unico dell'imposta sui redditi, approvato con D.P.R 22.12.1986, n. 917.

È compito del Ragioniere Capo determinare i costi.

**Articolo 2° - Zone di effettuazione del servizio.**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa dal Comune di Fabriano.-

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Assimilati e Pericolosi.-

La Tassa di Smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati è applicata tenendo conto dei seguenti criteri:

- A. – nelle zone in cui il servizio è reso in via continuativa ed i punti di raccolta rifiuti (cassonetti, bidoni, etc....) sono ad una distanza inferiore di metri 300 dall'utente, la tariffa è applicata per intero;
- B. – nelle zone in cui non è reso il servizio ed i punti di raccolta rifiuti (cassonetti, bidoni, etc.....) sono ad una distanza ricompresa tra i metri

300= ed i metri 600= dall'utente, la tariffa è applicata nella misura ridotta pari al quaranta per cento della tassa – (Decorrenza dall'1.1.1995 applicazione misura Quaranta per cento)

C. – nelle zone in cui non è reso il servizio ed i punti di raccolta sono ad una distanza superiore a metri 600= dall'utente, la tariffa è applicata nella misura ridotta pari al trenta per cento della tassa. –

Le misure suindicate vanno riferite alla distanza esistente tra il punto di raccolta rifiuti urbani, regolarmente attivato ed istituito, i locali/aree dell'utenza, in presenza di strada di accesso privata, la distanza è misurata dal punto di raccolta rifiuti fino al punto d'inizio della strada privata, (la strada privata non viene conteggiata).-

Le riduzioni previste ai punti B) e C) possono essere cumulate con quelle previste agli articoli 66 e 67 del D.L. 507/93, (se concesse, vedi regolamento agli articoli 5 e 10) nel limite massimo complessivo dell'ottanta per cento della tariffa ordinaria.

### **Articolo 3° - Criteri Applicazione Della Tassa**

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta di cui all'articolo 2 del presente regolamento.-

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio; fermo restando il limite della riduzione dell'articolo 2 del presente regolamento.-

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite della riduzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento.-

## **Articolo 4° – Presupposto Della Tassa**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento all'articolo 1,2 e 3.-

La debenza è ingenerata sia dalla occupazione di locali od aree che dalla detenzione. Per detenzione si deve intendere la disponibilità piena, indipendentemente dal titolo di proprietà od altro diritto reale immobiliare.-

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.-

## **Articolo 5° - Esclusioni ed Esenzioni**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.-

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.-

I locali per abitazioni si considerano predisposti alla utilizzazione se dotati di arredamento, ad eccezione che il titolare dichiara sotto la propria responsabilità che detti locali non siano dotati e/o allacciati a servizi quali acqua, energia elettrica, gas e telefono ed effettivamente non utilizzati e/o occupati.

Non sono oggetto di tassazione i locali in corso di ristrutturazione con regolare autorizzazione rilasciata dal Comune per la durata dei lavori stessi.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari,

ordinanze in materia sanitaria, ambientale e o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.-

Sono esclusi i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.- (ai sensi art 67 D.L 507/93 comma 1)

Sono esenti gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei Ministri di Culto, (ai sensi art. 67 D.L 507/93 comma 1)

Sono esenti i locali condotti da Istituti di Beneficenza, i quali dimostrano di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento della istituzione,- (ai sensi art. 67 D.L 507/93 comma 1)

Si concede l'esenzione al tributo a tutti quei locali o parte dei locali che hanno un'altezza inferiore a cm. 70 in quanto il loro utilizzo è estremamente limitato o inesistente, conseguentemente si ritiene irrilevante la capacità di produzione di rifiuti su tali superfici ai fini della tassazione , - (ai sensi art. 67 D.L n. 507/93 comma 1.)

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali o per la destinazione, si formano di regole, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono altresì esentati i locali riservati ad impianti Tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo.-

All'articolo 10 del Regolamento Disciplina Servizio di Smaltimento Dei Rifiuti Urbani Assimilati e Pericolosi si è proceduto a dichiarare assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, articolo 5 del D.P.R n° 915/82, fissando il quantitativo massimo in Kg. 20/mq annuo. –

Nel rispetto dell'articolo 62 comma terzo, paragrafo secondo, si concede una RIDUZIONE del DIECI per cento, sull'intera superficie ove l'attività viene svolta, esclusivamente a favore di coloro che producono oltre ai rifiuti solidi urbani ed assimilati, anche rifiuti speciali tossici e/o nocivi, infatti il costo di smaltimento di questi ultimi è a carico del produttore stesso .

Tale criterio è adottato per l'impossibilità di definire con esattezza le superfici di produzioni specifiche per ogni tipologia di rifiuto.-

Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma primo dell'articolo 67 del D.L 507/93 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### **Articolo 5bis – Ulteriori Esclusioni e Riduzioni**

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, D.Lvo 507/93 si ritengono non soggetti a tassa:

- Le palestre e gli impianti sportivi delle scuole di ogni ordine e grado-;
- Le aree scoperte di pertinenza degli edifici scolastici (fatta salve disposizioni future in materia);
- Le aree scoperte destinate a deposito di materiali di rottamazione utilizzate dai soggetti regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti leggi-;
- Non è tassata l'area scoperta riferibile allo specchio d'acqua degli impianti dove viene svolta attività di pesca sportiva – ricreativa etc -;

### **Articolo 5 Ter – Agevolazioni**

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, con D.Lgs. 507/93, si applica la tariffa unitaria ridotta dell'importo del sessanta per cento nel caso di abitazioni con unico occupante, pensionato, ivi residente, titolare del reddito lordo complessivo ai fine IRPEF relativo al 2001, non superiore ad Euro 6.713,94. Sono escluse le pertinenze.

**La presente agevolazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 66, comma 3 d.lgs 507/93. Viene applicata con i criteri dell'art 66, comma e 5 e 6 e nel rispetto del limite massimo dell'ottanta per cento, stabilito all'articolo 2, ultimo comma del regolamento comunale.**

Il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dalla legge (20 gennaio), apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, redatta su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. In mancanza di presentazione della dichiarazione suddetta, l'agevolazione non si applica.

### **Articolo 6° - Soggetti Passivi e Soggetti Responsabili Del Tributo**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Con decorrenza dall'1.1.1995, le parti comuni del condominio di cui all'art 1117 del codice civile, (lastrici, solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza Boxes o parti comuni dal garage con boxes ed altre parti comunali) che possono produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, la quota di

spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

Nel caso di inadempienza la tassa è dovuta dal 1° Gennaio 1995 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- fino a quattro condomini l'aumento è del 5%
- fino a dieci condomini l'aumento è del 4%
- fino a venti condomini l'aumento è del 3%
- oltre venti condomini l'aumento è del 2%

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Con decorrenza dal 1.1995, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ad aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti del rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato (dal 1.1.95)

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, dotate di arredamento, destinate alla locazione occasionalmente e/o per periodi inferiori all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario, infatti tali locali arredati, sono predisposti all'uso, quindi soggetti alla tassa anche quando non locati.-

### **Articolo 7° - Inizio e Cessione dell'Occupazione o Detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Con decorrenza dell'1.1.95 - Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità

esclusiva ed è versata dall'Amministrazione come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

### **Articolo 8° - Locali ed Aree Tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

SONO comunque da considerarsi TASSABILI, in via esemplificativa, la SUPERFICIE UTILI di:

- A. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi – interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle e i fienili ed uso agricolo e le serre a terra;
- B. – tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- C. – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici) locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico.-
- D. – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- E. – tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, rispostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- F. – tutti i vani, accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, dagli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art 2 del D.P.R n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- G. – tutti i vani accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni previste, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre TASSABILI, tutte le AREE comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- 1) – Le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani;
- 2) – qualsiasi altra area scoperta, anche a se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- 3) – le superfici di balconi e terrazzi, le aree dei distributori di carburante, comprese le aree adibite a lavaggio.-

### **Articolo 9° - Computo delle Superfici**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in aree comprese.

Sono computate per la metà superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse delle aree di cui al paragrafo seguente – (le aree scoperte utilizzate e quindi classificabili in una

specifica categoria sono computate, ai fini della tassazione della misura del 50%; decorre dal 1.1.95)- .

Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa. (decorre dal 1.1.95) .

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

### **Articolo 10° - Tariffe per particolare condizioni d'uso**

Con decorrenza 1.1.95 si applicano le seguenti agevolazioni tariffarie (vedere la misura massima di agevolazione consentita con gli articoli n°5, n°2 ultimo comma, presente regolamento);

- A) riduzione di un terzo – per le abitazioni con unico occupate, sono escluse le pertinenze.-
- B) riduzione di un terzo – per le abitazioni tenute a disposizione uso stagionale o altro limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune.-
- C) riduzione di un terzo – per i locali, diversi dalle abitazioni ad aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività .- Fatta salva verifica da parte del Comune.-
- D) riduzione di un terzo – nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.- (Nel rispetto delle circostanze riportate al punto "B" – riduzione non cumulabile a quella del punto "B")

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni

suindicate; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

### **Articolo 11° - Classificazione Degli Usi**

SOPRESSO – E' FATTO RINVIO ALL'ARTICOLO N°25 E ALL'ARTICOLO N°27 (quest'ultimo nella Parte Seconda di nuova stesura).

### **Articolo 12° - Tassa Giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ad aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Fabriano la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.L 507/1993, o in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.-

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata alla sanzione, interessi ed accessori.

Ai sensi del disposto dell'articolo 67 D.L 507/93 comma primo, si applicano le seguenti esenzioni;

- 1) alle occupazioni temporanee effettuate con cantieri edili; in quanto allo smaltimento dei materiali di risulta etc. provvedono gli interessati a loro spese.-
- 2) alle occupazioni effettuate da ambulanti in occasione di fiere, con durata inferiore ad un giorno.-

Si riporta il disposto dell'articolo 5°, ultimo paragrafo del presente regolamento – le agevolazioni vanno iscritte in bilancio.-

### **Articolo 13° - Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.-

La denuncia deve contenere: l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate a loro riparazioni interne, la data di inizio di occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi ; in particolare devono essere specificati:

- a) Per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- b) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dall'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, o altre praticate concernenti i locali ed aree interessanti, gli Uffici Anagrafici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia di cui comma del presente articolo.-

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denuncie, di cui suindicati paragrafi, ivi comprese le denuncie integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63 D.L. 507/93, sono presentati entro il 30 SETTEMBRE 1994 e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.-

Sono accettate le denuncie pervenute tramite posta relative a nuovi cespiti tassabili o di variazione di cessazione di cui utenza, le richieste di riduzione/detassazione, anche se non formulate sugli specifici modelli messi a disposizione dal Comune.-

Al fine di agevolare l'applicazione della tassa in parola è possibile accettare denuncia unica, a nome del condominio, sottoscritta dal responsabile del condominio o da tutti i componenti del condominio stesso, comprensiva di tutte le superfici comuni siano esse locali od aree, con allegato elenco dei singoli utilizzatori o detentori dei locali.-

In caso di condomini con attività commerciali etc., in denuncia è fatto obbligo di operare la suddivisione delle superfici dei locali ed aree a seconda dell'utilizzo a cui sono destinate nel rispetto della classificazione effettuata con il presente regolamento.-

#### **Articolo 14° - Accertamento**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.lgs 507/1993.

In caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede ad emettere relativamente e a quello precedente per la parte di cui all'art 64, comma 2, D.L 507/93, avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio, emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello di cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi d'accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 D.L 507/1993, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ad altre penalità.-

Gli avvisi di accertamento a rettifica devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

È concesso per gli avvisi di accertamento il concordato prima che divengano definitivi a seguito di sentenza qualora l'accertamento stesso sia, unilateralmente, dichiarato illegittimo dal Comune. Si deve parimenti intendere che l'adesione del contribuente all'accertamento in qualsiasi momento fa cessare la materia del contendere.

L'adesione formale (presentazione della prescritta denuncia) all'accertamento entro 60 giorni dalla notifica comporta una riduzione al 30%.

Ai fini del potenziamento dell'adozione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile

nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato del contraente.

### **Articolo 15° - Controllo**

Ai fini del controllo dei dati nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base all'ultimo paragrafo dell'articolo 14 del presente regolamento, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire e trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere ai questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero a richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al paragrafo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, D.L 507/1993, muniti di autorizzazione del Sindaco a previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, accedere agli immobili soggetti alla tassa dei soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o, altro impedimento della diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Il contribuente è tenuto a fornire risposta alla richiesta dati/questionario entro trenta giorni dalla data di notifica.-

La presentazione di denuncia dei cespiti oggetto della richiesta dati o del questionario è intesa come risposta all'atto notificato.-

### **Articolo 16° - Riscossione**

Gli importi del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente delle denunce presentate e dagli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.L 507/1993.

La riscossione è effettuata a cura del funzionario responsabile, con ruoli principali ovvero nelle scadenze successive, con ruoli suppletivi da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 Dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire e per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Le sotto indicate disposizioni hanno validità dal 1.1.95:

- La riscossione a mezzo ruoli è effettuata in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dal D.P.R 29.09.1973 n 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza.
- Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
- Fermo restando le disposizioni precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo da parte del competente Ufficio Comunale, gli articoli, n. 11 e 12, escluso il primo comma, art. n. 13 e 18, primo e terzo n comma, art n. 21, secondo comma, art. 23 e 24, escluso la seconda parte del primo comma, art. n. 25 e 26, escluso l'ultimo comma, art. n . 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R n° 602/1973.-
- Si applicano per quanto compatibili le altre disposizioni contenute nel D.P.R n° 602/1973 e D.P.R n° 43/1988.-
- Si applica l'art. 298 del TUFL n° 1175/1931 e successive modificazioni e integrazioni - (Privilegio riscossione)

### **Articolo 17°- Rimborsi**

Nei casi di errore di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.L 507/1993, da presentare , a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del SETTE PER CENTO SEMESTRALE a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.-

### **Articolo 18° - Sanzioni**

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del D.L 507/1993.

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni in cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 e al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, D.L 507/93, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del SETTE PER CENTO SEMESTRALE a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nel quale è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ridotti del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 D.L 507/1993.-

### **Articolo 19°- Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.L 31.12.1992 n. 545 e D.L 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Regione Marche Sezione staccata di Ancona (Art. 20 del DPR n° 638/72).

### **Articolo 20° Deliberazioni di Tariffa**

Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Ai sensi del D.L 507/93, articoli 65 e 79, secondo comma, la piena applicazione del disposto del paragrafo precedente si avrà al 31.10.1995 con effetto a far tempo dal 1.1.96.-

Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le regioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al paragrafo seguente.

Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'art. 25 del D.L 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'art. 21 del D.L 18 gennaio 1993 n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere degli aumenti tariffari oltre il termine di cui al paragrafo 1.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale

del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità in termine di sei mesi della ricezione del provvedimento.-

In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.-

Ai sensi del comma 1° del presente articolo, è la Giunta Comunale, con propria deliberazione, a determinare entro il 31 Ottobre dell'anno precedente, le tariffe unitarie, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto dei criteri indicati nella parte seconda del presente regolamento.

### **Articolo 21°- Abrogazioni**

Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art. 79, commi da 2 a 6, gli art. da 268 a 271 del T.U.F.L 1175/1931, come sostituiti dall'art. 21 del D.P.R N° 915/1982, e dall'art. 8 del D.L 2 Marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 144/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con la norma del presente capo.

Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Fabriano in contrasto con il presente regolamento. –

### **Articolo 22° - Funzionario Responsabile**

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario responsabile va identificato con la figura massima apicale dell'area Economico-Finanziaria presente nel Comune.-

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

### **Articolo 23° - Vigilanza Sugli Atti Regolamentari E Sulla Gestione Del Tributo**

È attribuita alla Direzione per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35, fermo restando quanto previsto dagli art. 68 e 69 del D.L n° 507/93.-

## **Articolo 24° - Efficacia Delle Disposizioni**

Ai sensi dell'articolo 81, combinato con l'articolo 79 dello stesso D.L 507/93, le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 1.1.1994.-

I regolamenti divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro 30 giorni dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

## **Articolo 25° -Disposizioni Transitorie e Finali**

Sono disciplinate dall'art. 79 del D.L n° 507/93 come modificato dalla legge n° 146 del 22/2/1994.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, D.L 507/1993 commi 1 e 2, per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5 per cento del titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma, n. 3 del D.P.R n. 915/1982.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt. 71, 72 e 73, del D.L 507/1993, si applicano anche a crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermo restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa.

In deroga al disposto dall'art. 72, comma 1°, del D.L 507/1993, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data dell'1.1.94, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15.12.1996.

Fino all'entrata in vigore della normativa prevista dal D.Lv 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito ai nuovi criteri di conteggio da applicare alle aree scoperte, la tassazione delle aree scoperte in capo ai distributori di carburante è operativa con i criteri previsti dalla Circolare Ministeriale n° 9 (prot. 8/1287) del 21.12.1990.-

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 65 e 68 del D.Lvo 507/93, riportate nella parte seconda del presente regolamento, la tassazione va operata:

- Per l'anno 1994 con classificazione degli usi di cui alla Delibera Consiliare n° 324/90 con oggetto "Rettifica Delibera della Giunta 1084 del 27.7.1989.-
- Per l'anno 1995 con la classificazione degli usi di cui all'articolo 11° della Delibera Consiliare n° 98/1994.-

### **Articolo 25°bis – Disposizioni Transitorie D.L 373/95 Art 17**

Visti gli effetti normativi prodotti attualmente dall'art. 17 del D.L n° 373 del 7/9/1995, s'intendono soppresse tutte le disposizioni del presente regolamento in contrasto con detta norma.-

Si dispone che con successo atto verrà integrato il presente regolamento comunale con le disposizioni del D.L 373/95 – art 17- nei termini e modi verranno o desunti dal testo di conversione in legge dal suindicato decreto.-

## **Parte Seconda – Innovazioni Normative Per L'Anno 1996**

### **Articolo 26° - Commisurazione Tariffe (Art 65 D.lvo 507/93)**

Gli articoli 2°, 10° e 20° del presente regolamento sono disciplinate le riduzioni agevolazioni tariffarie ed i termini di adozione delle tariffe stesse.-

La Tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e "assimilati" producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.-

Le tariffe per ogni categoria e/o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.-

Le sopraindicate disposizioni vengono attuate e disciplinate con quanto riportato ai successivi PUNTI di cui alle lettere "A, B, C, D, E", parti integranti e sostanziali del presente regolamento.-

#### **PUNTO (A) – DIFINZIONI**

Per determinare e definire la tariffa i parametri occorrenti al calcolo della tariffa:

- COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA ( qi):

s'intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. E' parametro indicatore della potenzialità di produzione rifiuti, propri, delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili (KG./mq./anno).

- COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (qm.): s'intende il rapporto tra il quantitativo dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli (Kg./mq./anno).
- INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (Ips): l'indice di produttività specifica, proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, è il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica (qi) ed il coefficiente medio di produttività specifica (qm), come sopra definiti. È un parametro numerico = quantità specifica/quantità media.- (Ips= qui : qm )
- INDICE DI QUALITA' SPECIFICA (Iqs) : è dato dal rapporto tra il costo di smaltimento, per unità di peso, dei rifiuti producibili delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. È un parametro numerico che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento = qualità specifica/qualità media.-
- COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO ©: è definito ai sensi dell'articolo 61 del D.lvo 507/93, con riferimento nell'articolo 1° del presente regolamento, è espresso in L/anno.-
- SUPERFICIE TOTALE (St): è la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli (mq).-
  
- TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE O COSTO MEDIO GENERALE (CMG) : parametro numerico espresso in £/mq anno; è data dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio © e la superficie totale (St) dei locali e delle aree accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli.- In via definitiva il costo medio generale (CMG) può configurarsi come la tariffa di copertura integrale del costo nell'ipotesi teorica di eguale produttività qualitativa e quantitativa di tutte le utilizzazioni (cioè tariffa teorica = CMG x l x l), che pertanto deve essere differenziata o articolata secondo le specifiche ed effettive produttività dei gruppi di attività o usi.- (CMG e St)-.

#### PUNTO (B) – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA

I Coefficienti di produttività e qualità specifica (Ips-Iqs) delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- In maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi della casistica esistente sul territorio comunale.-
- In maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali o di altri enti od istituti di ricerca.-

#### PUNTO © - MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CALSSI/CATEGORIE AI FINI DELLA TASSAZIONE

La formazione delle Categorie e delle Sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando, in classi di contribuenza, le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto.-

Le CATEGORIE sono opportunamente numerate (1,2 etc.....).-

Le SOTTOCATEGORIE riportano il numero attribuito alla Categoria con a fianco aggiunta una lettera alfabetica (1°A, 1B, 2°A...etc) ..-

Ogni classe di contribuenza, indicata con la lettera "y", per categoria/sottocategoria, individuata con i criteri suindicati, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica – parametro –  $q_i = \text{Kg/mq/anno}$ ;
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (parametro Ipsy) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (parametro  $q_i$ ) ed il coefficiente medio di produttività specifica (parametro  $q_m$ ) cioè  $\text{Ipsy} = q_i : q_m$ .-
- da un proprio valore di qualità specifica (parametro  $I_{qsy}$ )

#### PUNTO (D) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI CONTRBUENTI

Per ciascuna della Categoria/Sottocategoria di contribuenza la relativa tariffa viene determinata con la seguente formula:

$$T_y = \text{TARIFFA DELLA CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA} \\ T_y = \text{CMG Ipsy} \times I_{qsy} \quad T_y = \text{£./mq.}$$

Con accertamento alle 10 lire. –

Ai fini della revisione delle tariffe unitarie si procede come segue:

- rideterminazione annuale della tariffa media (CMG), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;

- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula riportata.

#### **PUNTO (E) – MODALITA' RIDETERMINAZIONE COEFFICIENTI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA E DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI TASSAZIONE**

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, con frequenza almeno quadriennale, nel rispetto delle modalità dettate al punto B).-

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle Categorie e delle Sottocategorie di tassazione. Sulla base dei nuovi dati ed elementi acquisiti si potrà procedere alla scomposizione o all'accorpamento in diverse Categorie e/o Sottocategorie, ma sempre omogeneo sotto il profilo delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti.-

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta che vengono introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.-

#### **Articolo 27° - CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE AI FINI DELLA TASSAZIONE**

Ai sensi dell'art. 68, comma 2°, D.lvo 507/93, si opera la seguente articolazione di categorie e sottocategorie:

**1°** - Locali adibiti ad uso abitazione, dipendenze delle abitazioni, garages, cantine, soffitte, parti in comune ad aree.-

**2°** - Convitti, Collegi, Seminari, circoli culturali e ricreativi, sedi di organizzazione: politiche e sindacali, di categoria ed associative, di soccorso e/o assistenza e/o volontariato (senza scopo di lucro) parti in comuni ad aree.-

**3°** Scuole di ogni ordine e grado.

**4°** Ospedali, istituti di cura pubblici, parti comuni ad aree (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali) .-

**4 a)** Locali destinati a servizi o mense (non compresi in complessi produttivi), parti comuni ed aree.-

**5°** Autorimesse, tettoie, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento, pensiline, parti in comune ed aree.-

**6°** - Locali ed aree utilizzate a vendita deposito, esposizione etc. di materiali edili e/o da costruzione, parti comunali ed aree. Sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all' aperto; aree scoperte utilizzate da bar, ristoranti e pizzerie.

**7°** - Impianti sportivi coperti e no di natura non pubblica e palestre previste, parti comuni ed aree.

**8°** - Locali ed aree di stabilimenti industriali, parti in comune ed aree (Con esclusioni di quelle superfici ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi); Opifici, laboratori artigiani, parti comuni ed aree (ove vi sia produzione di rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani semprechè sia possibile lo smaltimento attraverso il normale servizio di raccolta nettezza urbana pubblico)

**9°** - Magazzini, depositi, sala d'esposizione, sale per convegni, sale di attesa, camere alberghi e pensioni; locali a vendita deposito ed esposizione mobili; sedi di emittenti private, cooperative di produzione e consumo, teatri e sale cinematografiche; negozi di genere vario non compresi nelle categorie 10° - 12°, parti comuni ed aree.-

**10°** - Grandi magazzini escluso il reparto generi alimentari; negozi di giocattoli, casalinghi, articoli da regalo e sportivi, ferramenta, articoli meccanici, vernici, elettrodomestici, prodotti per l'industria e agricoltura eventuali parti comuni ed aree.-

**11°** - Cabine telefoniche e simili

**12°** - Supermercati alimentari, farmacie, bar, pasticcerie, pizzerie, tabaccherie, fiorai, macellerie pollerie, ortofrutta, panetterie, alimentari, trattorie, ristoranti, profumerie, eventuali parti comuni ed aree.

**13°** - Locali adibiti ad istituti di credito, assicurazioni, uffici, uffici commerciali, uffici direzionali, e simili non compresi in complessi produttivi, studi professionali in genere, gabinetti medico sanitari, case di cura private, eventuali comuni ed aree;

**14°** - Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, estetisti, lavanderie, oreficerie eventuali comuni ed aree

**15°** - Sale da gioco, sale da ballo, locali di ritrovo e simili eventuali parti in comuni ed aree.-

**16°** - Aree adibite a campeggi, area a servizio distributori carburanti, aree per esposizione e vendita autoveicoli, aree scoperte private attrezzate a giochi e svago, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

Per i locali o le aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani, adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso - In generale per le aree scoperte ad uso privato non ricomprese in una specifica categoria, va operata la tassazione con riferimento all'uso del locale a cui è asservita.

